

La Società MAE S.p.A. Via Bolzoni, 51/53 29122 PIACENZA P.IVA 01832410136 C.F. 01832410136

(qui di seguito denominato "Fornitore")

La Società/Persona Denominazione Indirizzo CAP CITTA' CF P.IVA

(qui di seguito denominato "Committente")

di seguito denominate anche singolarmente la Parte e congiuntamente le Parti
Premesso che la Committente divulgherà al Fornitore alcune informazioni riguardanti la produzione di opere artistiche o similari (nel seguito denominati "Oggetto/i") e ritenute comunque di proprietà della Committente,
Premesso che lo scambio di informazioni di cui sopra finalizzato alla eventuale successiva conclusione, tra le stesse parti, di un separato accordo di fornitura o di analogo contratto, con cui le stesse regoleranno termini e condizioni per la vendita dei materiali, da parte del Fornitore

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 - Informazioni Confidenziali

Tutte le informazioni confidenziali relative all'Oggetto (trasmesse dalla Committente in forma scritta, grafica, informatica o altra intellegibile o trasmesse oralmente e successivamente tradotte in forma scritta o comunque identificabili in modelli o altre forme che le mostrino e che comunque riportino la dicitura "riservate", "confidential", "proprietà di. .."), di seguito nel complesso definite "Informazioni Confidenziali", dovranno essere considerate riservate e mantenute riservate dal Fornitore e dai suoi collaboratori e non dovranno essere pubblicate o divulgate a nessuna persona o società né potranno essere usate dalle parti (ad eccezione che ciò sia autorizzato per iscritto dalla Committente).
La portata e la natura di qualsiasi rivelazione di Informazioni Confidenziali da effettuarsi dalla Committente saranno determinate dalla Committente stessa a sua esclusiva discrezione.
L'impegno di segretezza non sorge, o cessa di esistere, in relazione alle seguenti informazioni che:
si possa documentalmente dimostrare che erano già note alla parte che le riceve al momento

della trasmissione;
sono o divengono pubblicamente note senza che venga compiuto alcun atto scorretto dalla
parte ricevente le informazioni;
sono legittimamente ricevute da terzi senza obblighi di riservatezza;
sono state sviluppate in modo indipendente dalla parte ricevente le informazioni;
sono fornite a terzi dalla Committente senza che vi sia un simile accordo di riservatezza con
terzi;
sono concordate come divulgabili tramite un' autorizzazione scritta dalla parte che
trasmette le
informazioni.

Art. 3 - Attenzione

Il Fornitore dovrà usare la stessa attenzione di cui sopra nell'evitare che le Informazioni
Confidenziali
divengano pubbliche o ne sia effettuata diffusione a terzi e si impegnano ad usare lo
stesso grado di
precauzione e tutela utilizzato per le informazioni di proprietà della parte ricevente e
comunque non
inferiore alla diligenza del buon padre di famiglia.

Art. 4 - Divulgazione delle Informazioni

Il Fornitore conviene che la divulgazione delle informazioni confidenziali ricevute
dall'altra parte dovrà
interessare solo i dipendenti o collaboratori che abbiano "necessità di sapere"; il Fornitore
Conviene
altresì che tali persone vengano informate circa i loro obblighi di riservatezza in
conformità col presente
accordo e si impegna a predisporre un allegato con i nominativi ed i dati personali delle
persone facenti
parte dei rispettivi gruppi di lavoro. Ciascuna parte resta responsabile per l'esatta
osservanza da parte
dei propri dipendenti e/o collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.

Art. 5 - Divieto di Trasferimento di diritti e licenze

Niente di quanto rilevato durante questo accordo ovvero nel trasferimento di
Informazioni Confidenziali
dalla Committente al Fornitore dovrà essere considerato, sia espressamente o per
conseguenza, un
trasferimento di diritti o licenze su dette Informazioni.

Art. 6 - Durata

Gli obblighi di segretezza di cui al presente accordo permangono in vigore anche
successivamente alla
cessazione di tutti i rapporti contrattuali fra le parti, per un periodo ulteriore di 5 (cinque)
anni.

Nell'eventualità di mancata stipula di un accordo di fornitura tra le parti o di analogo
contratto, gli

obblighi di segretezza qui previsti rimarranno in vigore per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data del presente accordo.

Art. 7 - Divieto di Cessione

Non è ammessa per alcuna parte la cessione, né integrale né parziale, del presente accordo.

Art. 8 - Restituzione delle Informazioni confidenziali

Il Fornitore dovrà astenersi dal copiare, duplicare o comunque riprodurre qualsiasi documento

contenente in tutto o in parte le Informazioni Confidenziali rivelate dalla Committente senza una

preventiva autorizzazione scritta da parte della stessa. Su richiesta scritta della Committente, e

comunque al termine dell'Accordo, il Fornitore dovrà restituire entro cinque (5) giorni tutte le

Informazioni Confidenziali ricevute assieme alle copie ed al materiale da esse derivato, incluse copie o

porzioni delle stesse ricavate con l'autorizzazione della Committente.

Art. 9 - Protezione dei Dati Personali

Il Fornitore dichiara di avere ricevuto le informazioni previste dalle disposizioni di cui al D. Lgs.

30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di dati personali), ed esprime il proprio reciproco consenso al

trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali, per le finalità connesse alla gestione del

rapporto di collaborazione.

Art. 10 - Interpretazione

Le intestazioni degli articoli e dei paragrafi del presente accordo hanno unicamente lo scopo di facilitare

il riferimento ai medesimi e non sono rilevanti per l'interpretazione del contenuto degli stessi.

Art. 11 - Foro e Legge competenti

Per qualunque controversia tra le parti derivante da o connessa con il presente accordo, ivi inclusi a

mero titolo esemplificativo la sua esecuzione, interpretazione o cessazione, il foro competente

esclusivo sarà quello di Piacenza con l'applicazione della legge italiana.

Art. 12 - Modifiche

Qualsiasi clausola di modifica del presente Accordo, indipendentemente dalla parte promotrice, si

intende valida soltanto se approvata per iscritto dall'altra parte contraente

Per accettazione di quanto concordato le parti qui di seguito sottoscrivono il presente accordo al fine di

renderlo esecutivo.

Per MAE S.p.A.

Per (Committente)

Ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e 1342 del Codice Civile, il Fornitore dichiara di approvare

espressamente le clausole del presente accordo qui sotto riportate:

Art.2 (Informazioni Confidenziali)

Art.6 (Durata)

Art.8 (Restituzione delle Informazioni Confidenziali)

Art.11 (Foro Competente)

Per MAE S.p.A.

Per (Committente)

Piacenza data